

DELIBERA



UFFICIO ORGANIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
50AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2026/00026

DEL 24/2/2026

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Fondo contrattuale area del Comparto. Determinazione definitiva anno 2025 e Costituzione provvisoria 2026. Avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE Olimpia D'Onofrio

DATA 24/02/2026

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 24/02/2026

Allegati N. 3

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 concernente: *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*;
- la Legge della Regione Basilicata del 20/01/2020, n. 1 avente ad oggetto "*Riordino della disciplina dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*", modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- la deliberazione del 02.02.2023, n. 12 con la quale si è preso atto dell'approvazione definitiva del Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 04.04.2023, n. 44 con la quale si è proceduto all'assegnazione del personale agli Uffici dell'Agenzia in attuazione del nuovo Regolamento per l'organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica e del controllo di gestione dell'ARPA Basilicata;
- la deliberazione del 31.01.2024 n. 7 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ARPA Basilicata triennio 2024-2026;
- la deliberazione del 10.05.2016, n. 231 con la quale l'Agenzia ha adottato il Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell'ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11.07.2022, n. 122 concernente: "*Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*";
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell'ARPAB sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- la deliberazione del 03.08.2022, n. 81 concernente: "*Individuazione Direttore Tecnico Scientifico*";

Considerato che l'Agenzia è in Esercizio Provvisorio di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2026 giusta D.D.G. n. 173 del 30.12.2025, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 53 del 23.12.2025 (BUR n. 68 del 23 Dicembre 2025) ;

Visto e richiamato l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia che attribuisce all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane la cura e la gestione dei fondi contrattuali;

Dato atto che non vi sono vincoli né contrattuali né normativi che impongono di rinviare la costituzione del fondo all'avvenuta approvazione di bilancio preventivo dell'anno;

Visti e richiamati:

- l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, secondo il quale *“ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”*;

- l'art. 21, co. 2°, della L.R. n. 01/2020 ss.mm.ii., secondo il quale *il Direttore Generale provvede tra gli altri alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell'ARPAB nonché alla definizione della dotazione organica e all'adozione dei provvedimenti in materia di personale*;

Visto l'allegato 4/2 al punto 5.2 del D.Lgs 118/2011, in uno alla giurisprudenza contabile (**da ultimo Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - deliberazione n. 11/2026**) secondo cui la corretta gestione dei fondi contrattuali comprende l'atto di costituzione dei fondi che ha la funzione di costituire il vincolo contabile di gestione e funzione ricognitiva finalizzata a quantificare l'ammontare delle risorse;

Richiama la deliberazione n. 11 novembre 2020, n. 107 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, la quale per la costituzione annuale dei fondi contrattuali afferma la necessità dell'adozione di un provvedimento gestionale espresso di prerogativa dirigenziale;

Visto l'art. 40, co. 3 *bis*, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente dall'art. 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, secondo il quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

Considerato che, in data 27.10.2025, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

Visto l'art. 10 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 27.10.2025 ed in particolare:

- il co. 1, secondo il quale Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 9, comma 5. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 9, comma 5, **sono** negoziati con cadenza annuale;
- il co. 3, secondo il quale *L'avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;*

Richiamata la DDG n. 142/2025 con la quale l'Agenzia per effetto ha provveduto a rideterminare in aumento:

- Il fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali secondo l'art. 63, co. 2, del nuovo CCNL il quale prevede che *"a decorrere dall'1.1.2024 **la parte stabile** del fondo di cui al presente articolo è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 45,15 pro-capite annui, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021;*
- Il fondo premialità e condizioni di lavoro secondo l'art. 64, co 2, del citato CCNL , il quale stabilisce che *a decorrere dall' 1.1.2024 **la parte stabile** del fondo di cui al presente articolo*

è incrementata di un importo, su base annua, pari a Euro 54,95 pro-capite annuo, applicato al numero di dipendenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021;

- *Il copra citato fono premialità e condizioni di lavoro secondo l'art. 64, co 4, del nuovo CCNL prevede che *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, di un importo non superiore a Euro 71,79 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare, prioritariamente all'elevazione, prevista dall'art. 9, comma 5, lett. k), dell'indennità di turno notturno di cui all'art. 67, comma 3;**

Precisato che la costituzione dei fondi per le risorse decentrate è di competenza esclusiva dell'Amministrazione e non oggetto di contrattazione sindacale;

Richiamata la giurisprudenza contabile in ordine agli effetti negativi circa l'utilizzo delle risorse decentrate in caso mancata conclusione dell'iter per la corretta costituzione e contrattazione dei fondi contrattuali - da ultimo *cfr. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Puglia, deliberazione n. 85/2020/PAR, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche, deliberazione 11 novembre 2020, n. 107, Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 94/2021, Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 11/2026 ;*

Preso atto di quanto affermato dalla **Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 20/2024/QMG del 29.11.2024**, secondo la quale è possibile conservare la parte variabile dei fondi oltre il termine di esercizio nella quota vincolata del risultato di amministrazione purché vi sia stata la costituzione dei fondi nell'anno di riferimento e la certificazione dei Revisori dei Conti, diversamente da quanto è stato affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 7/2019 e dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 1/2020)

Richiamati:

- l'art. 23, co. 2, del D.Lgs n. 75/2017, secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'art. 1 del DPCM del 03.09.2019, pubblicato in GU n. 258 del 04.11.2019, il quale stabilisce che il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinari a decorrere dal 01 gennaio 2020;

Considerato che:

- il prefato DPCM del 03.09.2019 ha stabilito che la diminuzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 non deve determinare alcun taglio del fondo, mentre l'aumento deve essere accompagnato da un incremento in misura proporzionale delle risorse destinate al salario accessorio;

- l'aumento del fondo per la contrattazione integrativa, al fine di garantire l'invarianza del valor medio pro-capite riferito all'anno 2018, potrà applicarsi solo in caso di assunzione di personale secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 innanzi richiamato, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ovvero secondo il meccanismo della media derivante dal rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate ordinarie di bilancio rilevate negli ultimi tre anni di rendiconto approvato, al netto del fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Richiamati:

- la Circolare MEF – RGS – Prot. 12454 del 15.01.2021 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, la quale stabilisce tra l'altro che in caso di diminuzione del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 deve essere garantito in ogni caso la salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016;

- il Parere n. 23/201 reso dalla Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania - che ha confermato la clausola di salvaguardia del limite di spesa dei fondi pari all'ammontare stabilito nell'anno 2016 in caso di diminuzione del personale in servizio alla data del 13.12.2018;

Precisato che in virtù di quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 e dalle Circolari annuali elaborate dal MEF- RGS per la predisposizione del Conto Annuale delle ARPA, la normativa di riferimento in ordine la retribuzione accessoria del personale agenziale è quella di cui all'art. 11 del decreto Legge n. 35/2019 il quale prevede - con riferimento alla sola retribuzione accessoria - che, in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, “definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Richiamata la Circolare MEF – RGS – Prot. 179877 del 01.09.2020 che detta i criteri e metodi sull'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019;

Dato atto che l'Agenzia ha subito una diminuzione di personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, ovvero a fronte di nn. 112 unità in servizio al 31.12.2018, alla data del 01.01.2026 l'organico dell'ente conta nn. 106 unità di personale del Comparto;

Richiamato il Parere ARAN CFL173 il quale ha stabilito che l'incremento di parte stabile dei contratti con il calcolo del personale in servizio al 31 dicembre 2018 dove tener conto del personale destinatario del CCNL e non delle eventuali percentuali part time;

Richiamato altresì la **deliberazione n. 18/2023 - Corte Conti - Sezione Autonomie -**, secondo la quale l'incremento dei fondi per la contrattazione decentrata previsto dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 in caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto a quelli presenti alla data del 31.12.2018, si concretizzano anche con le assunzioni a tempo determinato;

Considerato che, per effetto del calcolo di adeguamento del fondo, i fondi provvisori dell'area del Comparto 2026 dovrebbero diminuirsi ai sensi per gli effetti dell'art. 11 del decreto Legge n.

35/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, escluso gli incrementi contrattuali del nuovo CCNL;

Dato atto tuttavia che il DPCM del 03.09.2019, il Parere MEF – RGS Prot. 124 del 15.01.2021 e da ultimo Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania – deliberazione n. 23/2021 stabiliscono che laddove il numero dei dipendenti è diminuito rispetto all'anno 2018 non è possibile scendere al di sotto del valore soglia del trattamento accessorio del 2016, poiché il vincolo disciplinato dell'art. 23, co. 2, del d.lgs 75/2017 non deve essere più considerato come valore assoluto da prendere a riferimenti bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio;

Visti:

- l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo il quale *i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;*

- l'art. 1, co. 121, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (cd legge di Bilancio 2025) concernente “ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, il quale stabilisce che *Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri*

bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Richiamata la Deliberazione n. 163/2022/ PAR resa dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia - secondo la quale rientrano nei fondi, ove non diversamente stabilito dalla legge, tutte le risorse stanziati in bilancio dagli enti e destinate al appunto al trattamento accessorio del personale indipendentemente dall'origine delle maggiori risorse a tal fine destinate;

Ritenuto, dunque, di dover costituire in maniera definitiva per l'anno 2025 ed in maniera provvisoria per l'anno 2026, i fondi contrattuali dell'area Comparto, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, esclusi gli incrementi delle fasce contrattuali, già assegnati al fondo a valere dall'anno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135 del 14.12.2018 (GU del 14.12.2018);

Considerato che la costituzione provvisoria dei fondi consente legittimamente, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposte, la corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che mensilmente vengono erogati al personale agenziale;

Dato atto che le risorse provvisorie afferenti ai fondi dell'area del Comparto relative all'anno 2026 sono stati già stanziati nel Bilancio di Previsione 2025 -2027, adottato con la DDG n. 51 del 14.04.2025 e che in ogni caso sono stati richiesti con la nota **PrtG 2739/2026 – I – 13.02.2026** in occasione della predisposizione del Bilancio 2026-2028;

Vista la nota PrtG **2088/2026 – I – 04.202.2026** con la quale è stato chiesto come ogni anno, senza alcun riscontro, all'Ufficio Patrimonio l'ammontare degli incentivi per le funzioni tecniche esigibili nell'anno 2026 da parte del personale del Comparto da inserire nel Fondo provvisorio 2026;

Visti:

- il prospetto concernente la costituzione definitiva dei fondi contrattuali dell'area Comparto relativi all'anno 2025, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **A** - costituisce parte integrante e sostanziale ;
- il prospetto concernente la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'area Comparto determinato provvisoriamente per l'anno 2026, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **B** - costituisce parte integrante e sostanziale ;
- il prospetto dei Fondi Contrattuali dell'area del Comparto anno 2026, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri di ripartizione che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

Richiamato il principio secondo il quale il limite di cui all'art. 23, co. 2, del d.lgs n. 75/2017 opera solo sull'ammontare complessivo dei rispettivi fondi contrattuali, restando riservata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione la destinazione delle varie componenti costituenti i fondi in discussione – giusta C. Conti – Sez. Reg. della Lombardia - Deliberazione 2017/15/PAR -;

Precisato che il presente provvedimento è finalizzato ad una prima quantificazione complessiva delle risorse contrattuali disponibili non costituendo pregiudizio ad eventuali correzioni e/o integrazioni trattandosi di una quantificazione provvisoria che diventerà definitiva al 31.12.2024;

Vista la nota PrtG **2822/2026 – 16.02.2026** con la quale, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 co 4, lett. b), del nuovo CCNL Comparto Sanità sottoscritto in data 27.10.2025, è stata data informazione preventiva alle OOSS concernente la costituzione dei fondi provvisori 2026 con dettaglio delle singole voci di alimentazione dell'anno di competenza;

Acquisito il parere del Direttore Tecnico-Scientifico *f.f.*;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate e recepite:

1- di costituire in maniera definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2025 in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **A** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

2- di costituire in via provvisoria i fondi contrattuali dell'area Comparto determinato provvisoriamente per l'anno 2026, in ossequio agli artt. 102 e 103 del CCNL Comparto Sanità, che allegato al presente atto – **B** - costituisce parte integrante e sostanziale onde poter provvedere, secondo i principi contabili di corretta gestione delle risorse decentrate innanzi esposti, alla corresponsione dei trattamenti accessori obbligatori che mensilmente vengono erogati al personale agenziale;

3- di prendere atto del prospetto dei Fondi Contrattuali dell'area del Comparto anno 2026, in cui vengono evidenziate le risorse di parte stabile, indisponibili alla contrattazione integrativa, e le risorse di parte variabile disponibili per la contrattazione integrativa in merito ai criteri di ripartizione di cui all'art. 9, co. 5, lett. a) del CCNL Comparto 2022-2024, che allegato al presente atto – **C** - costituisce parte integrante e sostanziale ;

4- di dare atto che l'ammontare complessivo dei fondi contrattuali in discussione non supera l'importo delle risorse decentrate determinato in maniera definitiva, in ossequio all'art. 23 del DLgs 75/2017 e ssmmii, esclusi gli incrementi delle fasce contrattuali, già assegnati al fondo a valere dall'anno 2019 (precedente rinnovo CCNL 2016-2018) e a valere dall'anno 2024 per **€ 62.389,54** per effetto dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14.12.2018;

5- di dare atto che le risorse provvisorie afferenti ai fondi dell'area del Comparto relative all'anno 2026 sono stati già stanziati nel Bilancio di Previsione 2025 -2027, adottato con la DDG n. 51 del 14.04.2025, nonché richiesti con la nota **PrtG 2739/2026** in occasione della predisposizione del Bilancio 2026-2028;

6- di demandare all'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione delle Risorse umane:

- a) la predisposizione delle Relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa di cui all'art. 40, co. 3 *sexies*, del D.Lgs 165/01 in ordine alla determinazione definitiva 2025 e la costituzione provvisoria della risorse anno 2026 del personale dirigenziale dell'area funzioni locali al

Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo di compatibilità economica e finanziaria di cui all'art. 40 bis , co. 1, del D.Lgs n. 165/01;

- b) di adottare successivamente alla contrattazione integrativa e all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti la delibera di presa d'atto per la conclusione del procedimento di contrattazione dei fondi dell'area dirigenziale de qua;
- c) la trasmissione telematica della documentazione sottesa alla contrattazione integrativa di che trattasi all'ARAN per effetto dell'art. 40 bis co. 5 del D.Lgs 165/2001;
- d) la successiva predisposizione della determina di impegno delle risorse decentrate successivamente al perfezionamento del procedimento di contrattazione integrativa per l'anno 2026, secondo il principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ssmmii ;

7- di trasmettere il prospetto di cui all'allegato **"C"** alle OOSS del Comparto per l'avvio della contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità;

8 - di trasmettere la presente delibera al RPCT dell'Agenzia ai fini degli obblighi previsti dall'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ed è immediatamente efficace ed eseguibile.

Gli atti e prospetti richiamati e non materialmente allegati sono depositati presso l'Ufficio Organizzazione e Valorizzazione Risorse Umane, che ne curerà la loro conservazione.

L' INCARICATO DI FUNZIONE **Antonio Matturro**

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 20/02/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 24/02/2026

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 24/02/2026